



TRIBUNALE DI PRATO

sezione lavoro -

•	sentenza n.	
	del	
	cron. n. udide dott. Vistorio Serra	

difeso de avv. M. Elia

sono comparsi i procuratori delle parti, che hanno così concluso:

- il difensore del ricorrente ha concluso come in ricorso introdunivo;
- il difensore del resistente ha concluse come in memoria di costituzione.

Il giudice, al sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo c

della motivazione ha pronunciato, definendo il giudizio, la seguente

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO TIALIANO

MOTIVI DELLA DECISIONE

1

- 1. Con ricorso depositato in data 23 settembre 2005 Sminh Manuel ha esposio che:
- in data 1 marzo 2002 aveva stipulato un contratto di collaborazione continuativa con la società de T.F. Turner, i. (in seguito, 1977)
- di fatto aveva sempre prestato la sua attività nelle forme del lavoro subordinato ed avrebbe dovuto essere inquadrato al primo livello quadri del

contrutto collettivo del territrio;

- ca suro di fatto alfontantito del lavato alla fine del 2004;
- aveva percepito annualmente il compenso complessivo di euro 25.320,00 lordi; in particolare fino al 17 settembre 2004 aveva percepito ogni tre mesi la somma netta di euro 4495,00 (lordi € 6330,00), mentre nel trimestre

ottobre novembre dicembre 2004, in relazione al quele la società si era riconosciuta debitrice della consueta somma di curo 4495,00, aveva ricevuto solo la minor somma di euro 3770,20:

- non aveva comunque mal perceplio per l'intera durata del rapporto una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato ed era creditore per differenze retributive della somma di curo 46.281,79, ivi compresi il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso.

Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto:

- che fosse accortato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con dal 1 marzo 2002 o dalla cessazione di efficacia dei rapporti di collaborazione continuativa e coordinata fino almene all'aliontanamento dal lavoro verificatosi il 31 12,004;

.

- che la società fosse condannata al pagamento della somma di euro 46.281,79.
- 2. Con provvedimento ex art. 423 comma f c.p.c. in data 30 maggio 2007 è stato ordinato alla società il pagamento della somma di curo 724,80.
- 3. All'udienza del 10 ottobre 2008, preso atto che la società era stata cancellata dal registro delle imprese in data 30 aprile 2007, è stata dichiarata l'interruzione dei processo.

4. Con ricorse depositato in data 12 genraio 2000 il tranche ha riassunto il processo nei confronti dei soci dei soci dei aver diritto, quale creditore inseddisfatto di società estinta per crietto della cancellazione dal registro delle imprese, di ottenere tutela nel confronti degli eredi soci della società defunta e/o del liquidatore, ai sensi dell'art. 2495 comma 2 c.c. e degli artt. 300 e 303 c.p.c..

He quindi chiesto:

- che fosse accertata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con
- che gli ex soci, nei limiti di loro spettanza, ed il liquidatore, in caso di sua responsabilità, fossoro condannati al pagamento della somma di € 45.556,99.
- 5. Estromessi i soci all'udienza del 10 aprile 2009, si è proceduto all'istruttoria nei confronti del solo liquidatore.

ij

li ricorso non può essere accolto.

Ai sensi dell'ast. 2495 comma 2 c.c., "Ferma restando l'estinzione della sociatà, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono fur valere i loro crediti ... nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. ...".

L'azione nel confronti del liquidatore presuppone il mancato pagamento dei debiti sociali e l'imputabilità di tale evento alla condotta colposa dei liquidatore: ha natura di respersabilità applifica del condotta colposa dei

liquidatore; ha natura di responsabilità aquiliana (cfr. Cass. sez. 1, ord.

24039 del 10.11.2006) ed è autonoma rispeno quella esperibile nel
confronti dei soci.

Ne segue che:

- l'azione non può essere introdotta nelle forme della riassunzione del
processo instautato nei confronti della società e poi interrotto a seguito di

cancellazione, non essendovi alcuna successione del liquidatore nel rapporto originariamente dedotto in giudizio;

- non è, nel caso di specie, neppure allegato che vi fosse o che potesse essere recuperato un attivo con cui pagare il debito sociale.

Per le ragioni esposte, le domande nei confronti del liquidatore devono essere dichiarate inammissibili.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

ogni diversa istanza, eccezione e domanda disettesa;

- dichiara tenuto e condanna Statistica al pagamento delle apese processuali, che liquida in complessivi € 3754,00, di cui per diritti 984,00 e

per onorari 2770,00, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.

Prato, 18.11.2010

il giudice del lavoro

dott. Vittorio Serra

il cancelliere

